CIRCOLARE N. 16

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza

Div. XIII

Prot. n. 127683

Roma, **22 marzo 1999**

Alle RAGIONERIE PROVINCIALI
DELLO STATO
LORO SEDI

e, per conoscenza,

Al MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
- Direzione Centrale per la Riscossione
00100 ROMA

OGGETTO: Adempimenti contabili conseguenti all'abolizione dell'obbligo del non riscosso quale riscosso.

Premesse

L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, pubblicato nella G.U. n. 46 del 25 febbraio 1999, in attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, ha soppresso l'obbligo del non riscosso quale riscosso nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

Il comma 2 del medesimo articolo ha disposto che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (26 febbraio 1999) i concessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduti, relativi a ruoli ad essi consegnati prima di tale data con l'obbligo del non riscosso quale riscosso.

Il dettato normativo, quindi, prende a riferimento i versamenti dei concessionari (cosiddetti decimi) non ancora scaduti, anziché le scadenze delle rate, come sarebbe stato più opportuno e logico ipotizzare, nella considerazione che l'obbligo è riferito

alla tipologia e specie del ruolo, al numero delle rate e a specifici procedimenti di formazione, consegna, cartellazione, determinazione dei compensi, ecc..

Al fine di individuare quali somme rientrino nell'abrogazione dell'obbligo occorre, pertanto, procedere allo sviluppo delle rate dei ruoli emessi, considerando anche quelli non erariali, da dicembre 1997 (prima rata in riscossione dal 10 febbraio 1998) fino a febbraio 1999 (prima rata in riscossione dal 10 aprile) frazionandole nelle singole scadenze dei versamenti.

La modifica normativa di così rilevante portata è intervenuta il giorno lavorativo precedente al termine di versamento previsto per il 27 febbraio e spostato al 1° marzo per festività. Non è stato possibile, quindi, effettuare una accurata analisi delle problematiche indotte sull'attività degli Uffici finanziari, delle Ragionerie provinciali e dei concessionari ed è stata resa difficoltosa l'esatta determinazione delle somme da versare con le nuove modalità. Considerato ciò, il Ministero delle finanze, d'intesa con l'Ispettorato generale di finanza, è intervenuto nella stessa giornata del 26 febbraio, fornendo alle Direzioni regionali delle entrate, con nota n. 99/34433, le prime indicazioni riferite all'imminente scadenza.

Le istruzioni hanno riguardato, innanzitutto, i termini dei versamenti che, anche per i ruoli affidati con obbligo di anticipazione, vanno effettuati, successivamente al 26 febbraio 1999, secondo le prescrizioni dell'art. 72, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

E' stato poi precisato che le somme da versare erano quelle effettivamente riscosse su rate scadute, anche se derivanti da provvedimenti di sospensione o di dilazione, al netto delle anticipazioni effettuate e compresi gli interessi di mora relativi ad importi non anticipati.

Infine, tenuto conto dell'obiettiva difficoltà operativa immediata, era stata data facoltà ai concessionari, limitatamente alla scadenza del 27 febbraio e salvo successiva regolazione, di eseguire il versamento con le modalità previste per i ruoli con l'obbligo.

Nelle more dell'emanazione del decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, previsto dall'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 37, in via di emanazione, occorre ora definire gli adempimenti contabili di codesti Uffici, conseguenti all'abolizione dell'obbligo del non riscosso quale riscosso, con riferimento al carico dei ruoli, alla gestione dei decreti di tolleranza ed ai versamenti dei concessionari.

Ruoli

Precisato che i ruoli già emessi, essendo stati notificati ai contribuenti, mantengono le scadenze e il numero di rate fissate, occorre preliminarmente determinare, come già detto, a quali rate si riferiscano i versamenti che ricadono nella nuova normativa, sviluppandole alle varie scadenze.

Atteso che nella competenza di codesti Uffici rientrano esclusivamente i ruoli erariali, che sono attualmente emessi in una o due rate, le emissioni dei ruoli interessate sono quella di luglio 1998, limitatamente ai rimanenti 4/10 della prima e della seconda rata,

quella di settembre 1998 con i 4/10 della prima rata e l'intera seconda rata, quelle di dicembre 1998 e di febbraio 1999 con le intere due rate ciascuna.

La situazione descritta viene riportata, a maggior chiarimento, nella tabella che segue.

Emissione luglio 1998 (scadenza 1^ rata settembre)	*1^ rata*	10.09.98	*3/10*	27.09.98
			3/10	14.12.98
			4/10	**14.03.99**
	2^ rata	10.11.98	*3/10*	27.11.98
			3/10	14.02.99
			4/10	**14.05.99**
Emissione settembre 1998 (scadenza 1^ rata novembre)	*1^ rata*	10.11.98	*3/10*	27.11.98
			3/10	14.02.99
			4/10	**14.05.99**
	2^ rata	10.02.99	***3/10***	***** 27.02.99 *****
			3/10	**14.05.99**
			4/10	**14.08.99**
Emissione dicembre 1998 (scadenza 1^ rata febbraio)	*1^ rata*	10.02.99	***3/10***	***** 27.02.99 *****
			3/10	**14.05.99**
			4/10	**14.08.99**
	2^ rata	10.04.99	***3/10***	**27.04.99**
			3/10	**14.07.99**
			4/10	**14.10.99**
Emissione febbraio 1999 (scadenza 1^ rata aprile)	*1^ rata*	10.04.99	***3/10***	**27.04.99**
			3/10	**14.07.99**
			4/10	**14.10.99**
	2^ rata	10.06.99	***3/10***	**27.06.99**
			3/10	**14.09.99**
			4/10	**14.12.99**

*** Scaduti

Risulta evidente, come già anticipato, che le quote da trasferire in semplice riscossione, riportate in grassetto nelle tabelle, riguardano:

- i 4/10 della prima rata dell'emissione di luglio 1998, con scadenza il 14.3.1999;

- i 4/10 della seconda rata dell'emissione di luglio 1998, con scadenza il 14 maggio 1999;

- i 4/10 della prima rata dell'emissione di settembre 1998, con scadenza il 14.5.1999;

- la seconda rata dell'emissione di settembre 1998, con i primi 3/10 scaduti il 27.2.1999;

- la prima rata dell'emissione di dicembre 1998, con i primi 3/10 scaduti il 27.2.1999;

- la seconda rata dell'emissione di dicembre 1998;

- tutti i ruoli emessi a febbraio 1999, con scadenza della prima rata ad aprile e della seconda a giugno.

Poiché è imprescindibile l'esigenza che i carichi non scaduti, come sopra indicati, siano integralmente trasferiti nei ruoli senza l'obbligo, per la loro determinazione non bisogna tener conto dell'effetto decreti sulle rate, ma riferirsi esclusivamente all'importo dei riassunti per la parte non scaduta o non ancora versata.

Ciò fa sorgere la necessità che la vigenza dei decreti alla data del 26 febbraio 1999 venga trattata a parte, alla stregua di un carico di riassunto, anche nella considerazione che, come si dirà in seguito, la gestione contabile dei decreti di tolleranza da parte del SI.R.G.S. verrà abbandonata.

Per quanto sopra, si dispone, quindi, che ai fini della corretta contabilizzazione delle somme in questione, siano immessi nel sistema informativo, nell'area dei ruoli senza l'obbligo, previa emanazione da parte della Sezione staccata o dell'Ufficio delle entrate di corrispondenti decreti di trasformazione dei ruoli, distinti **riassunti fittizi**, con evidenze a livello di capitolo/articolo, per ciascuna delle quote di seguito indicate, tenuto conto che i decimi da versare su rate scadute nel 1998 sono iscritte nei residui:

- In conto residui, con scadenza 10 febbraio 1999, l'importo totale dei decreti vigenti nell'area dei ruoli con l'obbligo;

- In conto residui, con scadenza 10 febbraio 1999, l'importo dei 4/10 della prima rata dei ruoli emessi a luglio 1998, scadenti nell'area dei ruoli con l'obbligo il 14 marzo 1999;

- In conto residui, con scadenza 10 febbraio 1999, l'importo dei 4/10 della seconda rata dei ruoli messi a luglio 1998, scadenti nell'area dei ruoli con l'obbligo il 14 maggio 1999;

- In conto residui, con scadenza 10 febbraio 1999, l'importo dei 4/10 della prima rata dei ruoli emessi a settembre 1998, scadenti nell'area dei ruoli con l'obbligo il 14 maggio 1999;

- In conto competenza, con scadenza 10 febbraio 1999, l'importo dell'intera seconda rata dei ruoli emessi a settembre 1998;

- In conto competenza, con scadenza 10 febbraio 1999, l'importo dell'intera prima rata dei ruoli emessi a dicembre 1998;

- In conto competenza, con scadenza 10 aprile 1999, l'importo dell'intera seconda rata dei ruoli emessi a dicembre 1998;

- In conto competenza, con scadenza 10 aprile 1999, l'importo dell'intera prima rata dei ruoli emessi a febbraio 1999;

- In conto competenza, con scadenza 10 giugno 1999, l'importo dell'intera seconda rata dei ruoli emessi a febbraio 1999.

Nessuna operazione va effettuata sui decreti contabilizzati nell'area dei versamenti diretti.

Per una più chiara esposizione si rappresenta la situazione nella tabella che segue.

Scadenza Riassunto fittizio	Emissione originaria	Rata interessata e scadenza originaria	Importo da iscrivere nel riassunto fittizio
10.02.1999	varie	Varie	Vigenza totale decreti - **Residui**
10.02.1999	Luglio 1998	1^ rata - 10.09.1998	Importo 4/10 - **Residui**
10.02.1999	Luglio 1998	1^ rata - 10.11.1998	Importo 4/10 - **Residui**
10.02.1999	Settembre 1998	1^ rata - 10.11.1998	Importo 4/10 - **Residui**
10.02.1999	Settembre 1998	2^ rata - 10.02.1999	Intero importo rata – ***Competenza***
10.02.1999	Dicembre 1998	1^ rata - 10.02.1999	Intero importo rata - ***Competenza***
10.04.1999	Dicembre 1998	2^ rata - 10.04.1999	Intero importo rata – ***Competenza***
10.04.1999	Febbraio 1999	1^ rata - 10.04.1999	Intero importo rata – ***Competenza***
10.06.1999	Febbraio 1999	2^ rata - 10.06.1999	Intero importo rata – ***Competenza***

Come è evidente, i riassunti relativi a rate i cui termini di pagamento da parte dei contribuenti siano già trascorsi devono avere scadenza al 10 febbraio.

L'informazione occorrente all'esatta determinazione dell'importo delle rate in scadenza per l'immissione dei riassunti fittizi, può essere tratta dagli archivi informatici del S.I.R.G.S., utilizzando la transazione "UMDD" – "Interrogazione effetti dei ruoli nella scadenza".

Per il momento, nessuna operazione va eseguita nell'area dei ruoli con l'obbligo del non riscosso quale riscosso e, per quanto si dirà in seguito, anche relativamente ai decreti di tolleranza contabilizzati sia nell'area dei ruoli sia nei versamenti diretti.

In allegato, a beneficio di codesti Uffici, si riportano altre tabelle con lo sviluppo completo dei decimi da versare anche per i ruoli non erariali emessi in quattro rate.

Decreti di tolleranza

Dalla data del 26 febbraio 1999 i decreti di tolleranza, concessioni e revoche, non determinano più esiti contabili sui carichi dei ruoli e non incidono in maniera diretta sui versamenti del concessionario, in quanto costituiscono debito dell'agente contabile soltanto al momento della riscossione delle relative somme.

Pertanto, tali decreti non devono più pervenire a codeste Ragionerie provinciali ed il sistema informativo non li gestisce più (compresi quelli vigenti) né in via amministrativa né contabile.

Tuttavia, poiché i decreti stessi, pur se non vanno contabilizzati, mantengono inalterati i loro effetti giuridici, i competenti Uffici finanziari continuano a gestire sia quelli vigenti, che non devono assolutamente essere revocati, sia quelli che verranno emessi in relazione alle richieste dei contribuenti.

Ai soli fini della gestione amministrativa si indicano le ipotesi che si possono verificare per i decreti già emessi. Le operazioni non hanno riflessi contabili e non devono essere comunicate al S.I.R.G.S., ad eccezione di quella indicata al n. 4.

1. Riscossione totale o parziale di somme incluse in decreto di sospensione a tempo indeterminato o in sgravio provvisorio.
   Il concessionario versa la somma nei termini di cui all'art. 72, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, include la riscossione nel conto quindicinale e la comunica alla Sezione staccata o all'Ufficio delle entrate per la revoca parziale o totale della sospensione o dello sgravio.
   Il decreto di revoca non perviene a codeste Ragionerie provinciali ed , ovviamente, non va comunicato al sistema informativo;
   La stessa procedura va seguita per l'eventuale riscossione di somme sospese a tempo determinato.

2. Scadenza naturale di un decreto di sospensione.
   Il concessionario, ove l'abbia effettivamente riscossa, contabilizza e versa la corrispondente somma o la parte pagata dal contribuente, entro i termini previsti (giorni 12 e 27 di ciascun mese).
   Ove la somma non sia stata pagata in tutto o in parte, il concessionario inizia la procedura esecutiva.

3. Scadenza rateale di decreto di maggior rateazione.
   Il concessionario versa entro i termini stabiliti la somma effettivamente riscossa e la contabilizza nei modi consueti.
   In caso di insolvenza del contribuente inizia la procedura esecutiva.

4. Decreti contabilizzati nei versamenti diretti
   Hanno una gestione analoga a quelli contabilizzati nell'area dei ruoli.
   I decreti di revoca totale o parziale vanno comunicati al S.I.R.G.S..

Versamenti dei concessionari

Fino a quando non saranno modificati, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 337 del 28 settembre 1998, i termini di versamento delle entrate riscosse in base ai ruoli in semplice riscossione sono quelli fissati dall'art. 72, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il quale prevede la scadenza del 12 e del 27 di ciascun mese, rispettivamente per le somme riscosse dal 16° all'ultimo giorno del mese precedente e nei giorni dall'1 al 15 dello stesso mese.

I suddetti termini, dal 26 febbraio del corrente anno, valgono anche per il versamento delle somme iscritte nei ruoli con obbligo di anticipazione, consegnati ai concessionari precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 37/1999.

Pertanto, per la scadenza del 27 febbraio 1999, da versare il 1° marzo:

* Relativamente alle rate già scadute (si ripete, per somma chiarezza, la prima e seconda rata dell'emissione di luglio e la prima rata dell'emissione di settembre), i concessionari avrebbero dovuto detrarre dalle somme effettivamente e complessivamente incassate, comprensive anche di quelle relative a decreti di sospensione o di dilazione, le anticipazioni effettuate in ossequio all'obbligo del non riscosso quale riscosso.
  Inoltre, avrebbero dovuto versare gli interessi riscossi su rate non anticipate.
  Ove le anticipazioni fossero risultate inferiori alle riscossioni, la differenza si assumeva come riscossa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

* Per le rate scadenti il 10 febbraio (la seconda dell'emissione di settembre e la prima dell'emissione di dicembre) avrebbero dovuto versare le somme effettivamente riscosse nel periodo dal 1° al 15 febbraio, comprese quelle eventualmente relative a decreti di tolleranza.
  Per la facoltà concessa dal Ministero delle finanze con la richiamata nota n. 99/34433, giustificata dalla estrema difficoltà di determinazione delle somme da versare secondo le modalità dei ruolo senza l'obbligo, i versamenti avrebbero potuto essere effettuati, limitatamente alla citata scadenza del 27 febbraio e con vincolo di successiva regolazione, secondo la modalità dei ruoli con obbligo di anticipazione.
  Nel qual caso, le operazioni di cui ai due punti sopra indicati andavano effettuate alla data del 12 marzo 1999, comprendendovi anche le anticipazioni effettuate per la scadenza del 27 febbraio.
  Appare evidente, quindi, che ***i versamenti relativi al 27 febbraio, pur se effettuati con le modalità dei ruoli con l'obbligo, vanno comunque contabilizzati nell'area dei ruoli senza l'obbligo.***

Poiché gli interessi per i ritardati versamenti dei contribuenti, per i ruoli non soggetti all'obbligo di anticipazione spettano all'ente impositore, a decorrere dalla scadenza del 10 febbraio, in via definitiva, devono essere versati all'erario negli stessi termini delle imposte. Vanno pertanto inclusi nei conti quindicinali dei concessionari.

Adempimenti contabili

Le modifiche normative nulla hanno innovato in ordine agli adempimenti contabili dei concessionari, i quali continuano a presentare i conti quindicinali delle riscossioni e dei versamenti, le contabilità bimestrali e il conto giudiziale dell'esercizio o della gestione.

Il contenuto delle prime contabilità dell'esercizio 1999 dovrebbe essere il seguente:

A.1 *Contabilità 1° bimestre 1999 - Sezione ruoli con l'obbligo*

- Il debito del bimestre precedente;
- il carico dei secondi 3/10, scadenti il 14 febbraio 1999, della seconda rata dei ruoli emessi a luglio 1998, posta in riscossione il 10 novembre 1998 ***(in conto residui)***;
- il carico dei secondi 3/10, scadenti il 14 febbraio, della prima rata dei ruoli emessi a settembre 1998, posta in riscossione il 10 novembre 1998 ***(in conto residui)***;

- *il carico dei 4/10 della prima rata dei ruoli emessi a luglio 1998, posta in riscossione il 10 settembre 1998* ***(in conto residui)****;*
- *il carico dei 4/10 della seconda rata dei ruoli emessi a luglio 1998, posta in riscossione il 10 novembre 1998* ***(in conto residui)****;*
- *il carico dei 4/10 della prima rata dei ruoli emessi s settembre 1998, posta in riscossione il 10 novembre 1998* ***(in conto residui)****;*
- *il carico dell'intera seconda rata dei ruoli emessi a settembre 1998, posta in riscossione il 10 febbraio 1999;*
- *il carico dell'intera prima rata dei ruoli emessi a dicembre 1998, posta in riscossione il 10 febbraio 1999;*
- *il carico dell'intera seconda rata dei ruoli emessi a dicembre 1998, posta in riscossione il 10 aprile 1999;*
- *il carico dell'intera prima rata dei ruoli emessi a febbraio 1999, posta in riscossione il 10 aprile 1999;*
- *il carico dell'intera seconda rata dei ruoli emessi a febbraio 1999, posta in riscossione il 10 giugno 1999;*
- le riscossioni effettuate, coincidenti con gli accertamenti di cui alle prime tre voci di questa elencazione, in quanto quelle successive vanno contabilizzate nell'area dei ruoli senza l'obbligo;
- i versamenti eseguiti (quelli eventualmente effettuati in anticipazione il 1° marzo per la scadenza del 27 febbraio, come già detto, vanno contabilizzati nell'area dei ruoli senza l'obbligo);
- il debito alla fine del bimestre;
- il discarico del debito risultante alla fine del bimestre.

Tale discarico deve essere disposto con provvedimento formale della Sezione staccata della D.R.E., ovvero del competente Ufficio delle entrate, da unire al conto giudiziale del concessionario.

I carichi i cui versamenti non sono ancora scaduti alla data del 26 febbraio, già computati in sede di invio del relativo riassunto, sono contabilizzati nell'area dei ruoli senza l'obbligo mediante i riassunti fittizi di cui si è parlato. Per maggior chiarezza tali carichi sono riportati in corsivo.

La sezione dei ruoli con l'obbligo è definitivamente chiusa al primo bimestre.

A.2 Contabilità 1° bimestre 1999 - Sezione ruoli senza l'obbligo

La contabilità dei ruoli senza l'obbligo del 1° bimestre 1999 recherà

nel conto dei residui:

- i resti da riscuotere alla fine del bimestre precedente;

- il carico dei ruoli direttamente emessi in conto residui senza obbligo di anticipazione per le disposizioni già in vigore prima del decreto legislativo n. 37/1999 (riscossioni coattive di entrate già in carico ad altri agenti contabili);
- *il carico relativo all'importo totale dei decreti vigenti;*
- *il carico dei 4/10 di settembre 1998, originariamente scadenti il 14 marzo 1999, relativi alla 1^ rata dei ruoli emessi a luglio 1998;*
- *il carico dei 4/10 di novembre 1998, originariamente scadenti il 14 maggio 1999, relativi alla 2^ rata dei ruoli emessi a luglio 1998;*
- *il carico dei 4/10 di novembre 1998, originariamente scadenti il 14 maggio 1999, relativi alla 1^ rata dei ruoli emessi a settembre;*
- le riscossioni effettuate;
- i versamenti eseguiti;
- i resti da riscuotere alla fine del bimestre.

nel conto della competenza:

- i resti da riscuotere alla fine del bimestre precedente;
- il carico dei ruoli direttamente emessi in conto competenza, senza obbligo di anticipazione per le disposizioni già in vigore prima del decreto legislativo n. 37/1999 (ruoli falliti, riscossioni coattive, sanzioni amministrative, ecc.);
- *l'intera seconda rata dei ruoli emessi a settembre 1998, scadente il 10 febbraio;*
- *l'intera prima rata dei ruoli emessi a dicembre 1998, scadente il 10 febbraio;*
- le riscossioni effettuate;
- i versamenti eseguiti;
- i resti da riscuotere alla fine del bimestre.

B. *Contabilità 2° e 3° bimestre 1999 - Sezione ruoli senza l'obbligo*

Tali contabilità riporteranno:

- i resti da riscuotere alla fine dei bimestri precedenti;
- *il carico dell'intera seconda rata relativa dei ruoli emessi a dicembre 1998, scadente il 10 aprile (contabilità del secondo bimestre);*
- *il carico dell'intera prima rata dei ruoli emessi a febbraio 1999, scadente il 10 aprile (contabilità del secondo bimestre):*
- *il carico dell'intera seconda rata dei ruoli emessi a febbraio 1999, scadente il 10 giugno (contabilità del terzo bimestre;*
- le riscossioni effettuate;

- i versamenti eseguiti;
- i resti da riscuotere alla fine dei bimestri.

I carichi indicati in corsivo corrispondono a quelli contabilizzati con riassunti fittizi.

C. Conto giudiziale dell'esercizio 1999

Per la Sezione dei ruoli con l'obbligo il conto giudiziale recherà gli stessi elementi contabili contenuti nella corrispondente sezione della contabilità del primo bimestre.

♣ ♣ ♣

A richiesta delle Sezioni staccate delle D.R.E. o degli Uffici delle entrate che devono porre in essere i provvedimenti amministrativi per consentire il trasferimento dei carichi e dell'Ufficio finanziario incaricato del servizio contabile in materia di entrate e patrimonio, codesti Uffici sono invitati a fornire loro, oltre alla usuale collaborazione, anche i risultati delle interrogazioni "Effetti dei ruoli alla scadenza".

Naturalmente non vanno più forniti agli stessi Uffici i prospetti riguardanti gli importi dovuti dai concessionari alle singole scadenze dei ruoli con l'obbligo, in quanto ormai privi di significato.

Tenuto conto della complessità delle operazioni, codeste Ragionerie provinciali sono pregate di volervi porre la consueta massima cura, al fine di evitare difficoltà di ordine gestionale e contabile, con riflessi negativi sulla formazione del rendiconto generale dello Stato.

Qualsiasi disfunzione va tempestivamente segnalata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Emissione ruoli	Date scadenza rate			
	Ruoli		comunali	
	Ruoli erariali			
	1^ rata	2^ rata	3^ rata	4^ rata
15 febbraio	10 aprile	10 giugno	10 settembre	10 novembre
15 luglio	10 settembre	10 novembre	10 febbraio	10 aprile
15 settembre	10 novembre	10 febbraio	10 aprile	10 giugno
15 dicembre	10 febbraio	10 aprile	10 giugno	10 settembre

Data Scadenze	Rate in scadenza Con riferimento all'emissione dei ruoli			
10 febbraio	1^ rata novembre	2^ rata settembre	3^ rata luglio	
10 aprile	1^ rata febbraio	2^ rata novembre	4^ rata luglio	3^ rata settembre
10 giugno	2^ rata febbraio	4^ rata settembre	3^ rata novembre	
10 settembre	1^ rata luglio	3^ rata febbraio	4^ rata novembre	
10novembre	2^ rata luglio	1^ rata settembre	4^ rata febbraio	

Scadenza rate	Versamenti concessionario		
	Primi 3/10	Secondi 3/10	Rimanenti 4/10
10 febbraio	27 febbraio	14 maggio	14 agosto
10 aprile	27 aprile	14 luglio	14 ottobre
10 giugno	27 giugno	14 settembre	14 dicembre
10 settembre	27 settembre	14 dicembre	14 marzo
10 novembre	27 novembre	14 febbraio	14 maggio

Allegato 2

Data versamento	Decimi da versare					
27 febbraio	Primi 3/10 1^ rata Emissione dicembre 98	Primi 3/10 2^rata Emissione settembre	Primi 3/10 3^ rata Emissione luglio			
14 marzo	Rimanenti 4/10 1^ rata Emissione luglio	Rimanenti 4/10 3^ rata Emissione febbraio	Rimanenti 4/10 4^ rata emissione **dicembre 97**			
27 aprile	Primi 3/10 1^ rata Emissione febbraio	Primi 3/10 2^ rata Emissione dicembre 98	Primi 3/10 4^ rata Emissione luglio	Primi 3/10 3^ rata Emissione settembre		
14 maggio	Secondi 3/10 1^ rata Emissione dicembre 98	Secondi 3/10 2^ rata Emissione settembre	Secondi 3/10 3^ rata Emissione luglio	Rimanenti 4/10 2^ rata Emissione luglio	Rimanenti 4/10 1^ rata Emissione settembre	Rimanenti 4/10 4^ rata Emissione febbraio
27 giugno	Primi 3/10 2^ rata Emissione febbraio	Primi 3/10 4^ rata Emissione settembre	Primi 3/10 3^ rata Emissione dicembre 98			
14 luglio	Secondi 3/10 1^ rata Emissione febbraio	Secondi 3/10 2^ rata Emissione dicembre 98	Secondi 3/10 4^ rata Emissione luglio	Secondi 3/10 3^ rata Emissione settembre		
14 agosto	Rimanenti 4/10 1^ rata Emissione dicembre 98	Rimanenti 4/10 2^ rata Emissione settembre	Rimanenti 4/10 3^ rata Emissione luglio			
14 settembre	Secondi 3/10 2^ rata Emissione febbraio	Secondi 3/10 4^ rata Emissione settembre	Secondi 3/10 3^ rata Emissione dicembre 98			
27 settembre	Primi 3/10 1^ rata Emissione luglio	Primi 3/10 3^ rata Emissione febbraio	Primi 3/10 4^ rata Emissione dicembre 98			
14 ottobre	Rimanenti 4/10 1^ rata emissione febbraio	Rimanenti 4/10 2^ rata Emissione dicembre 98	Rimanenti 4/10 4^rata Emissione luglio	Rimanenti 4/10 3^ rata Emissione settembre		
27 novembre	Primi 3/10 2^ rata emissione luglio	Primi 3/10 1^ rata Emissione settembre	Primi 3/10 4^ rata Emissione febbraio			
14 dicembre	Secondi 3/10 1^ rata emissione luglio	Secondi 3/10 3^ rata Emissione febbraio	Secondi 3/10 4^ rata Emissione dicembre	Rimanenti 4/10 2^ rata Emissione febbraio	Rimanenti 4/10 4^rata Emissione settembre	Rimanenti 4/10 3^ rata Emissione dicembre 98
14 febbraio 2000	Secondi 3/10 2^ rata Emissione luglio	Secondi 3/10 1^ rata Emissione settembre	Secondi 3/10 4^ rata Emissione febbraio			
14 marzo 2000	Rimanenti 4/10 4^rata Emissione dicembre 98					

Ruoli e scadenze interessati alla modifica

Emissione ruoli	Date scadenza rate			
	Ruoli		comunali	
	Ruoli erariali			
	1^ rata	2^ rata	3^ rata	4^ rata
15 dicembre 97	**NO**	**NO**	**NO**	**4/10**
15 febbraio	**NO**	**NO**	**4/10**	**4/10**
15 luglio	**4/10**	**4/10**	10 febbraio	10 aprile
15 settembre	**4/10**	10 febbraio	10 aprile	10 giugno
15 dicembre	10 febbraio	10 aprile	10 giugno	10 settembre

Data Scadenze	Rate in scadenza Con riferimento all'emissione dei ruoli			
10 febbraio	1^ rata novembre	2^ rata settembre	3^ rata luglio	
10 aprile		2^ rata novembre	4^ rata luglio	3^ rata settembre
10 giugno		4^ rata settembre	3^ rata novembre	
10 settembre			4^ rata novembre	
10novembre				

Allegato 4

Data versamento	Decimi da versare					
27 febbraio	Primi 3/10 1^ rata Emissione dicembre 98	Primi 3/10 2^rata Emissione settembre	Primi 3/10 3^ rata Emissione luglio			
14 marzo	Rimanenti 4/10 1^ rata Emissione luglio	Rimanenti 4/10 3^ rata Emissione febbraio	Rimanenti 4/10 4^ rata emissione **dicembre 97**			
27 aprile		Primi 3/10 2^ rata Emissione dicembre 98	Primi 3/10 4^ rata Emissione luglio	Primi 3/10 3^ rata Emissione settembre		
14 maggio	Secondi 3/10 1^ rata Emissione dicembre 98	Secondi 3/10 2^ rata Emissione settembre	Secondi 3/10 3^ rata Emissione luglio	Rimanenti 4/10 2^ rata Emissione luglio	Rimanenti 4/10 1^ rata Emissione settembre	Rimanenti 4/10 4^ rata Emissione febbraio
27 giugno		Primi 3/10 4^ rata Emissione settembre	Primi 3/10 3^ rata Emissione dicembre 98			
14 luglio		Secondi 3/10 2^ rata Emissione dicembre 98	Secondi 3/10 4^ rata Emissione luglio	Secondi 3/10 3^ rata Emissione settembre		
14 agosto	Rimanenti 4/10 1^ rata Emissione dicembre 98	Rimanenti 4/10 2^ rata Emissione settembre	Rimanenti 4/10 3^ rata Emissione luglio			
14 settembre		Secondi 3/10 4^ rata Emissione settembre	Secondi 3/10 3^ rata Emissione dicembre 98			
27 settembre	Primi 3/10 1^ rata Emissione luglio		Primi 3/10 4^ rata Emissione dicembre 98			
14 ottobre		Rimanenti 4/10 2^ rata Emissione dicembre 98	Rimanenti 4/10 4^rata Emissione luglio	Rimanenti 4/10 3^ rata Emissione settembre		
27 novembre	Primi 3/10 2^ rata emissione luglio	Primi 3/10 1^ rata Emissione settembre				
14 dicembre	Secondi 3/10 1^ rata emissione luglio		Secondi 3/10 4^ rata Emissione dicembre		Rimanenti 4/10 4^rata Emissione settembre	Rimanenti 4/10 3^ rata Emissione dicembre 98
14 febbraio 2000	Secondi 3/10 2^ rata Emissione luglio	Secondi 3/10 1^ rata Emissione settembre	Secondi 3/10 4^ rata Emissione febbraio			
14 marzo 2000	Rimanenti 4/10 4^rata Emissione dicembre 98					

Emissione dicembre 1997	*1^ rata*	10.02.98	*3/10*	27.02.98
			3/10	14.05.98
			4/10	14.08.98
	2^ rata	10.04.98	*3/10*	27.04.98
			3/10	14.07.98
			4/10	14.10.98
	3^ rata	10.06.98	*3/10*	27.06.98
			3/10	14.09.98
			4/10	14.12.98
	4^ rata	10.09.98	*3/10*	27.09.98
			3/10	14.12.98
			4/10	**14.03.99**
Emissione febbraio 1998	*1^ rata*	10.04.98	*3/10*	27.04.98
			3/10	14.07.98
			4/10	14.10.98
	2^ rata	10.06.98	*3/10*	27.06.98
			3/10	14.09.98
			4/10	14.12.98
	3^ rata	10.09.98	*3/10*	27.09.98
			3/10	14.12.98
			4/10	**14.03.99**
	4^ rata	10.11.98	*3/10*	27.11.98
			3/10	14.02.99
			4/10	**14.05.99**
Emissione luglio 1998	*1^ rata*	10.09.98	*3/10*	27.09.98
			3/10	14.12.98
			4/10	**14.03.99**
	2^ rata	10.11.98	*3/10*	27.11.98
			3/10	14.02.99
			4/10	**14.05.99**
	3^ rata	10.02.99	***3/10***	**27.02.99**
			3/10	**14.05.99**
			4/10	**14.08.99**
	4^ rata	10.04.99	***3/10***	**27.04.99**
			3/10	**14.07.99**
			4/10	**14.10.99**

Emissione settembre 1998	*1^ rata*	10.11.98	*3/10*	27.11.98
			3/10	14.02.99
			4/10	**14.05.99**
	2^ rata	10.02.99	*3/10*	**27.02.99**
			3/10	**14.05.99**
			4/10	**14.08.99**
	3^ rata	10.04.99	*3/10*	**27.04.99**
			3/10	**14.07.99**
			4/10	**14.10.99**
	4^ rata	10.06.99	*3/10*	**27.06.99**
			3/10	**14.09.99**
			4/10	**14.12.99**
Emissione dicembre 1998	*1^ rata*	10.02.99	*3/10*	**27.02.99**
			3/10	**14.05.99**
			4/10	**14.08.99**
	2^ rata	10.04.99	*3/10*	**27.04.99**
			3/10	**14.07.99**
			4/10	**14.10.99**
	3^ rata	10.06.99	*3/10*	**27.06.99**
			3/10	**14.09.99**
			4/10	**14.12.99**
	4^ rata	10.09.99	*3/10*	**27.09.99**
			3/10	**14.12.99**
			4/10	**14.03.2000**
Emissione febbraio 1999	*1^ rata*	10.04.99	*3/10*	**27.04.99**
			3/10	**14.07.99**
			4/10	**14.10.99**
	2^ rata	10.06.99	*3/10*	**27.06.99**
			3/10	**14.09.99**
			4/10	**14.12.99**
	3^ rata	10.09.99	*3/10*	**27.09.99**
			3/10	**14.12.99**
			4/10	**14.03.2000**
	4^ rata	10.11.99	*3/10*	**27.11.99**
			3/10	**14.02.2000**
			4/10	**14.05.2000**